COMUNE DI SAN FRATELLO
(Provincia di Messina)
C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 -Fax 0941/799714 Cod. Fisc.84000410831

UFFICIO TECNICO COMUNALE

AVVISO

CENSIMENTO AMIANTO

Oggetto : Legge Regionale 29 Aprile 2014 n. 10 – Norme per la tutele della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto – censimento presenza amianto.

Vista la L.R. 9 Aprile 2014 n.10 e le relative Linee Guida (Circolare 22/07/2015) per la redazione del "Piano Comunale Amianto" in attuazione dell'art.4 della predetta legge;

Vista la Deliberazione di G.M. n. 190 del 11/11/2015 con la quale è stato costituito l'Ufficio Comunale Amianto ed approvate le linee guida del Piano;

Dato atto che, con la predetta Delibera di G.M. n. 190/2015 è stato approvato il cronopragramma relativo alla redazione del piano comune amianto definitivo, e, che per addivenire a questo occorre predisporre un adeguato censimento del territorio anche in forza delle segnalazioni dei cittadini ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 4 della L.R. 10/2014;

Con la presente sono riaperti i termini per la presentazione delle schede di auto notifica previste dalla normativa vigente.
A tal fine, **è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.**

Ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi del comma 7 dell'art.5 della succitata Legge Regionale, per agevolare il censimento dell'amianto, **il Comune ha predisposto un apposito modulo, da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il modulo di autonotifica è scaricabile dal sito internet del Comune e dovrà essere compilato in duplice copia da inviare una al Comune di San Fratello e l'altra alla sede dell'A.R.P.A. territorialmente competente.**

Si avvertono i cittadini che, **scaduto tale termine**, le eventuali **violazioni degli obblighi di autonotifica, determinano l'applicazione delle sanzioni, previste dall'art.15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n.257, che vanno da un minimo di €.2.582,2 ad un massimo di €.5.164,57.**

Il Responsabile dell'Area Tecnica.
F.TO Ing. Giuseppe Contiguglia